

Deliberazione 15 dicembre 2011 - ARG/elt 184/11

Erogazione dell'incentivo ridotto, di cui al comma 12.5, dell'Allegato A alla deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06, per le imprese distributrici che utilizzano i contatori elettronici ed i sistemi di telegestione per la registrazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico, a partire dal 1 gennaio 2011

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 dicembre 2011

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, contenente il Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge n. 481/95 (di seguito: Regolamento);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione n. 292/06), recante "Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione", come successivamente modificato e integrato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, recante "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione", come successivamente modificato e integrato (di seguito: Allegato A alla deliberazione n. 348/07);
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 190/09), recante "Integrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 12 della deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06, e disposizioni preliminari concernenti i controlli relativi all'erogazione dell'incentivo per l'utilizzo dei misuratori elettronici ai fini della continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica" e l'Allegato A alla stessa deliberazione, come

successivamente integrato dalla deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2010, ARG/elt 106/10;

- la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2010, ARG/elt 179/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/10), recante “Erogazione dell’incentivo di cui al comma 12.1 dell’Allegato A alla deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06 per le imprese distributrici che utilizzano i contatori elettronici ed i sistemi di telegestione per la registrazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico a partire dal 1 gennaio 2010”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2011, VIS 79/11, recante “Avvio di un procedimento nei confronti di A.S.M. Voghera S.p.A., per l’accertamento di violazioni in materia di rilevazione, tramite misuratori elettronici, dei clienti finali BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico”;
- la deliberazione dell’Autorità 15 settembre 2011, ARG/elt 121/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 121/11), recante “Termine di rinuncia all’incentivo di cui al comma 12.5 dell’Allegato A alla deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06 per le imprese distributrici che utilizzano i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione per la registrazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico con decorrenza 1 gennaio 2011 ed accoglimento delle rinunce delle imprese distributrici Società Elettrica Ponzese S.p.A. e Consorzio Elettrico Di Storo Soc. Coop.”;
- l’elenco delle quattordici imprese distributrici, di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento, che hanno comunicato all’Autorità di rinunciare all’incentivo di cui al comma 12.5 dell’Allegato A alla deliberazione n. 292/06, ai sensi della deliberazione ARG/elt 121/11;
- l’elenco delle trentasette imprese distributrici che, con la comunicazione dati del 31 marzo 2010, hanno richiesto l’incentivo ridotto di cui al comma 12.5 della deliberazione n. 292/06, aggiornato per effetto delle disposizioni di cui ai punti 2. e 3. della deliberazione ARG/elt 121/11 e pubblicato sul sito internet dell’Autorità (di seguito: elenco aggiornato).

Considerato che:

- l’Autorità, al comma 12.5 dell’Allegato A alla deliberazione n. 292/06, ha introdotto un incentivo ridotto per le imprese distributrici che utilizzano i contatori elettronici ed i sistemi di telegestione per la registrazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico a decorrere dal 1 gennaio 2011 e che hanno presentato apposita istanza all’Autorità;
- l’Autorità, con l’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, ha disciplinato i controlli effettuabili presso la sede dell’Autorità dei dati comunicati dalle imprese distributrici relativamente alla continuità del servizio ed alla installazione e messa in servizio dei misuratori elettronici nel periodo 2009-2012, sia prima che dopo l’erogazione dell’incentivo e ha stabilito che l’impresa distributtrice, che abbia presentato istanza per l’erogazione dell’incentivo, non abbia titolo a beneficiarne nel caso in cui uno dei controlli, di cui all’Allegato A medesimo, abbia avuto esito non conforme;
- l’Autorità, con la deliberazione ARG/elt 121/11, ha fissato il termine del 31 ottobre 2011 per la rinuncia all’incentivo ridotto da parte delle imprese distributrici che avevano presentato apposita istanza all’Autorità;

- le quattordici imprese distributrici, di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento, hanno comunicato all'Autorità di rinunciare all'incentivo ridotto nei termini previsti dalla deliberazione ARG/elt 121/11;
- la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità ha effettuato i controlli previsti dal Titolo II dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, eseguibili sino alla data del presente provvedimento relativamente alle imprese distributrici di cui all'elenco aggiornato;
- i controlli, di cui al Titolo II dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, eseguibili sino alla data del presente provvedimento, hanno avuto esito conforme per le diciassette imprese distributrici indicate nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento;
- i controlli, di cui al Titolo II dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09 hanno avuto esito non conforme per le venti imprese distributrici indicate nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento, nella quale sono indicate, per ogni impresa distributtrice, le non conformità rilevate;
- a seguito dei suddetti controlli, il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità, in qualità di responsabile dei procedimenti, ha inviato le lettere di risultanze istruttorie alle imprese distributrici di cui alla Tabella 3 allegata al presente provvedimento.
- con l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, l'Autorità ha previsto che l'impresa distributtrice, che abbia già ricevuto l'incentivo e non abbia titolo di beneficiarne, sia tenuta a restituirlo;
- nessuna delle imprese distributrici destinatarie di risultanze istruttorie ha chiesto di essere ascoltata in audizione finale avanti il Collegio dell'Autorità entro i termini previsti dal Regolamento.

Ritenuto che:

- sia opportuno accogliere la rinuncia all'incentivo ridotto, di cui al comma 12.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 292/06 per le imprese distributrici elencate nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
- sia opportuno erogare l'incentivo ridotto alle imprese distributrici, elencate nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento che, con la consegna dei dati di continuità del servizio elettrico del 31 marzo 2010, hanno richiesto l'incentivo ridotto, di cui al comma 12.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 292/06 e per le quali tutti i controlli svolti presso la sede dell'Autorità, ai sensi del Titolo II dell'Allegato A, della deliberazione ARG/elt 190/09 ed eseguibili sino alla data del presente provvedimento, hanno avuto esito conforme;
- tali imprese distributrici, in caso di esito non conforme di uno dei controlli, di cui ai Titoli II e III dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, effettuati successivamente all'erogazione dell'incentivo ridotto, di cui al presente provvedimento, siano tenute alla restituzione dello stesso, applicando alla somma da restituire il tasso di interesse di cui al comma 54.5, dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07;
- sia necessario non erogare l'incentivo ridotto alle imprese distributrici elencate nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento che, con la consegna dei dati di continuità del servizio elettrico del 31 marzo 2010, hanno richiesto l'incentivo

ridotto, di cui al comma 12.5, dell'Allegato A alla deliberazione n. 292/06, ma per le quali almeno uno dei controlli svolti presso la sede dell'Autorità, ai sensi del Titolo II dell'Allegato A, della deliberazione ARG/elt 190/09, ha avuto esito non conforme;

- sia opportuno consentire la scelta di una delle modalità di registrazione delle interruzioni, previste dall'articolo 11 del TIQE, alle imprese distributrici che, dopo aver presentato istanza, non hanno diritto a beneficiare dell'incentivo

DELIBERA

1. di accogliere la rinuncia all'incentivo ridotto, di cui al comma 12.5, dell'Allegato A alla deliberazione n. 292/06, per le imprese distributrici elencate nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di erogare l'incentivo ridotto alle imprese distributrici elencate nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento che, con la consegna dei dati di continuità del servizio elettrico del 31 marzo 2010, hanno richiesto l'incentivo ridotto di cui al comma 12.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 292/06 e per le quali tutti i controlli svolti presso la sede dell'Autorità ai sensi del Titolo II dell'Allegato A della deliberazione ARG/elt 190/09 ed eseguibili sino alla data del presente provvedimento, hanno avuto esito conforme;
3. di dare mandato alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico di effettuare il pagamento degli incentivi indicati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento a ciascuna impresa distributtrice ivi elencata, a valere sul Conto "Qualità dei servizi elettrici" e di fissare al 31 dicembre 2011 il termine per il suddetto pagamento;
4. di non erogare l'incentivo ridotto alle imprese distributrici elencate nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento che, con la consegna dei dati di continuità del servizio elettrico del 31 marzo 2010, hanno richiesto l'incentivo ridotto, di cui al comma 12.5, dell'Allegato A alla deliberazione n. 292/06, ma per le quali almeno uno dei controlli svolti presso la sede dell'Autorità, ai sensi del Titolo II, dell'Allegato A, della deliberazione ARG/elt 190/09, ha avuto esito non conforme;
5. di prevedere che le imprese distributrici, di cui alla Tabella 2, allegata al presente provvedimento, in caso di restituzione dell'incentivo ridotto erogato con il presente provvedimento per effetto di esiti non conformi dei controlli previsti dall'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, che potranno essere eseguiti successivamente alla data del presente provvedimento, siano tenute ad applicare, sulla somma da restituire, il tasso di interesse, di cui al comma 54.5, dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07;
6. di consentire la scelta di una delle modalità di registrazione delle interruzioni previste dall'articolo 11 del TIQE:
 - a. per gli anni 2010 e 2011: per le imprese distributrici Consorzio Elettrico di Pozza di Fassa, Soc. Coop. Idroelettrica di Forni di Sopra, A.S.M. Voghera S.p.A.;
 - b. per l'anno 2011: per le imprese distributrici Società Elettrica Ponzese S.p.A., Consorzio Elettrico Di Storo Soc. Coop. e per le imprese distributrici elencate nelle Tabella 1 e 3, allegate al presente provvedimento;

7. di prevedere che le imprese distributrici, di cui al punto precedente, informino l'Autorità della modalità di registrazione scelta, in occasione della comunicazione, di cui al comma 16.1, del TIQE, da effettuarsi nell'anno 2012;
8. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e a tutte le imprese distributrici citate nel presente provvedimento;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

15 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni